

TAR Milano 06/10/1997 n. 1684

In materia di appalto di opere pubbliche, a fronte di una prescrizione di gara intesa a riservare la partecipazione concorsuale alle sole ditte che abbiano (proficuamente) assolto ad una cifra minima di affari in un determinato arco temporale occorre distinguere il dato "storico" della effettiva esecuzione dei lavori da quello "valutativo", afferente al collaudo; pertanto, mentre e' onere del concorrente comprovare nei termini stabiliti per la presentazione della domanda l'entita' dei contratti eseguiti, nel caso in cui l'atto di collaudo non sia ancora intervenuto a causa dei tempi tecnici gestiti dalla committente, e' illegittima l'esclusione di una ditta ancora in attesa di tale certificazione, almeno quando manchi qualsiasi indizio che sia sintomo di una non regolare conduzione dei lavori, non essendo la pendenza procedimentale del collaudo stesso ascrivibile ad una carenza sostanziale del requisito in capo all'Impresa.